



CITTÀ DI SANLURI

---

# REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ACCESSI CARRABILI

**In Strade Comunali Locali Extraurbane**

(Art. 22, 26 e 27 del D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 ed art. 45 D.P.R. 16/12/1992 n° 495)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 17/05/2016

*Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale.*

---

## ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative per la realizzazione di accessi laterali carrabili lungo le strade comunali e vicinali classificate come **Strade Locali extraurbane** ai sensi dell'Art. 2 del vigente Codice della Strada nonché da quanto previsto dal Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali).

Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale;

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente la procedura autorizzativa è di competenza dell'ente proprietario della strada o dell'ente da questo delegato alla gestione.

## ART. 2 DEFINIZIONE DI ACCESSO

Ai fini del presente regolamento si definiscono accessi:

- le immissioni da un'area privata laterale su una strada di uso pubblico e viceversa;

Gli accessi si dividono sostanzialmente in due tipologie:

- a) accessi la cui realizzazione comporta opere edilizie permanenti pertinenziali alla strada pubblica o di uso pubblico, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
- b) accessi individuati da aperture nella proprietà privata dalle quali ci si immette direttamente sulle strade pubbliche e di uso pubblico che, già esistenti, non necessitano o non abbiano necessitato di modificare le pertinenze o l'opera pubblica.

L'accesso così realizzato o da realizzare deve essere individuato con l'apposito segnale di cui all'Art. 120 Fig. II 78 del CDS.

## ART. 3 COSTRUZIONE DI NUOVI ACCESSI STRADALI E PASSI CARRABILI

Senza il preventivo titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, non possono essere costruiti o aperti sulle strade di proprietà comunale, vicinali e di uso pubblico, in ambito extraurbano, nuovi accessi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

Gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme indicate nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o Regolamento Urbanistico., alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle prescrizioni tecniche di cui agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

È consentita l'apertura di accessi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili, previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza.

E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

## ART. 4 UFFICI COMUNALI COMPETENTI

L'istanza per ottenere il titolo abilitativo, sottoforma di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'art.3 deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale che ne cura l'istruttoria.

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria dovranno essere sentiti i pareri degli uffici preposti alla pianificazione territoriale e della Polizia Locale.

---



L'istanza per ottenere il titolo abilitativo di cui sopra dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:

- Modulo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per la realizzazione di nuovo accesso carrabile o di regolarizzazione di quello esistente, scaricabile dal sito internet del Comune di Sanluri all'indirizzo [http://www.comune.sanluri.vs.it/servizi/moduli/moduli\\_fase01.aspx?Campo\\_126=69](http://www.comune.sanluri.vs.it/servizi/moduli/moduli_fase01.aspx?Campo_126=69);
- Estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) ovvero dell'aerofotogrammetria, oltre ad uno stralcio cartografico del vigente PUC, contenente l'ubicazione del passo e l'individuazione del lotto di pertinenza;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria scala 1:50 (eventuali dettagli in scala opportuna) con indicazioni dei materiali, quote piano altimetriche, pendenze dello stato di fatto e del progetto;
- Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria.

L'atto abilitativo così formalizzato avrà valenza autorizzativa anche per il posizionamento dell'apposito segnale (fig. Il 78 Art. 120);

A seguito del perfezionamento dell'atto abilitativo l'ufficio competente dovrà provvedere a comunicare e inviare copia dei provvedimenti al responsabile delle entrate tributarie, per l'applicazione della relativa tassa, qualora dovuta.

Dalla data di ricezione dell'istanza per ottenere il titolo abilitativo l'ufficio competente effettua l'istruttoria, il titolo abilitativo sarà formalmente valido trascorsi trenta giorni dalla presentazione, salvo prescrizioni più restrittive previste dalla legislazione in materia di procedimento amministrativo. Entro i trenta giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ufficio preposto riscontrata la carenza documentale e tecnica della pratica può richiedere integrazioni in merito.

In caso di esito negativo sull'istanza, il responsabile del procedimento, dà preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis Legge 241/1990.

## **ART. 5 SPESE E CAUZIONI**

Per ogni istanza di cui all'art. 4, al Comune sono dovuti i diritti di istruttoria.

## **ART. 6 FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, REVOCA E VOLTURA**

Il provvedimento abilitativo di accesso carrabile del presente regolamento dovrà indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare i ventinove anni.

Il titolo abilitativo potrà essere revocato o modificato in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Il titolo abilitativo dovrà essere volturato al nuovo intestatario qualora sia subentrata nuova persona fisica e/o giuridica. La voltura sarà presentata su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

## **ART. 7 CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO CARRABILE**

Ogni accesso carrabile autorizzato deve essere realizzato in maniera tale da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

---



Per le esigenze della circolazione (visibilità dell'accesso) saranno adottati paletti Delineatori di accesso ( fig. II.469 CDS – Tav. 08) aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere rifrangenti.

La distanza tra due accessi consecutivi, misurata tra i loro assi, non deve essere inferiore a m. 20.

L'accesso deve individuarsi ad una distanza dalle intersezioni non inferiore a m. 12, e non può essere realizzato in prossimità e nel raggio di visuale di una curva.

Il cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato, allo scopo di consentire lo stazionamento del veicolo in attesa di uscita o di immissione nel flusso circolatorio, fuori dalla sede stradale.

L'area di stazionamento individuata fuori dalla sede stradale, a seconda dello sviluppo della proprietà laterale, potrà essere realizzata in senso longitudinale o perpendicolare al senso di marcia del flusso circolatorio della strada pubblica, è dovrà avere, sull'area privata, una profondità minima di m. 2.50 per quelli longitudinali e m. 4.50 per quelli perpendicolari.

La larghezza minima dell'innesto deve essere pari a m. 3,00, oppure a m. 4,50 se l'innesto è posto a servizio di più accessi e consentire dunque il transito contemporaneo di due veicoli (uno in ingresso e l'altro in uscita).

Il raccordo tra la sede stradale, la banchina e la proprietà privata dovrà avvenire attraverso la realizzazione di adeguato fondo in conglomerato cementizio o in conglomerato bituminoso, e dovrà prevedere un adeguato passaggio di scolo per le acque meteoriche. La sezione di tale scolo dovrà essere rapportato alla profondità della cunetta, se presente, e comunque non inferiore a cm 20 negli altri casi.

Qualora il Cartello di cui alla Fig. II 78 Art. 120 non venga fornito direttamente dalla P.A. contenente il numero di Concessione e gli altri dati necessari, sarà cura del titolare dell'accesso dotarsi dell'adeguata segnaletica conformizzata; Tale segnaletica, prima di essere posta in esercizio dovrà ottenere il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale.

Sarà cura del titolare dell'accesso dotarlo di apposita segnaletica verticale conforme alle vigenti normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, costituita da un Segnale di "Fermarsi e dare la precedenza" (Fig. II 37 Art. 107 CDS) e nel caso di strada a senso unico di marcia dal segnale di "Direzione Obbligatoria a Destra" o "Direzione Obbligatoria a Sinistra" (Fig. II 80/b o /c Art.122) a seconda delle esigenze, preventivamente concordata con l'ufficio di Polizia Locale.

La cura e la manutenzione delle opere e della segnaletica è demandato al titolare dell'autorizzazione.

## **ART. 8 PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIÙ PROPRIETÀ**

Nel caso di accessi a due o più proprietà laterali, è necessario che i proprietari individuino un unico accesso dalla pubblica via che, nel ramo interno, preveda la suddivisione agli accessi singoli (Tav. 06).

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico accesso carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune, che si farà anche carico del pagamento degli oneri.

## **ART. 9 PRESCRIZIONI TECNICHE**

Oltre alle caratteristiche di cui all'Art. 7, il cancello di ingresso dovrà aprirsi esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto sorveglianza dello stesso.

In caso di accesso a strada priva di marciapiede con presenza di fossetto di raccolta acque meteoriche e di superficie, questo dovrà essere ripulito, riprofilato e tombato con tubazione in elementi di PVC prefabbricati ad innesto. La tubazione dovrà essere di diametro funzionale alla sezione del fossetto stesso (comunque non inferiore a cm 20) ed essere rinfiancata in modo tale da sopportare la spinta del materiale soprastante soggetto al transito veicolare.

Gli accessi carrabili devono essere pavimentati allo scopo di non trasportare in area pubblica o di uso pubblico detriti, fango o altro materiale che arrechino pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.

Al di fuori del "centro abitato", così come individuato dal Regolamento Urbanistico, è consentito evitare la pavimentazione, a condizione che la strada pubblica a cui ci si immette non sia bitumata e che la pavimentazione prevista sia sostituita dalla stesura di materiale arido come ghiaia o stabilizzato compattato fin dal cancello. In entrambi i casi è cura del titolare dell'accesso provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dello stesso, compresa la ripulitura dei fossi laterali e della tubazione tombata.

Nel caso in cui gli accessi carrabili delle aree e degli edifici si trovino a quota altimetrica superiore rispetto alla viabilità, deve essere sempre prevista in corrispondenza dell'accesso (cancello o apertura nella recinzione) una canaletta grigliata che raccolga le acque provenienti dalla proprietà privata e le incanali verso il sistema di raccolta delle acque piovane di quest'ultima.

Le acque meteoriche devono essere incanalate e convogliate tramite appositi sistemi.

Qualora la realizzazione dell'accesso carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili su proprietà privata, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, la modifica di muri di recinzione, ecc. sarà cura dell'interessato di fornirsi preventivamente dell'apposita istanza edilizia per la realizzazione di tali opere.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale Edilizio e/o vigente Regolamento Urbanistico, nonché dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

## **ART. 10 DEROGHE**

Per obiettive impossibilità di realizzazione potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui agli art.7 e 9, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica con comando a distanza.

Tali deroghe, concedibili solo per immissioni laterali su strade con traffico estremamente limitato, non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione e pertanto dovranno essere verificati di volta in volta tali presupposti.

In ogni caso, non sarà derogabile l'apertura dell'accesso in area di intersezione come da schemi allegati.



## **ART. 11 SEGNALE**

Il segnale stradale (Tav 07) da utilizzarsi per l'identificazione dell'Accesso Carrabile è quello di cui alla Fig. Il 78 Art. 120 del C.d.S. con le caratteristiche previste dagli articoli dal 77 al 82 del Regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S.

## **ART. 12 SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione.

## **ART. 13 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

---